

*COMUNE DI TERRACINA*

*PROVINCIA DI LATINA*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Il Piano di Razionalizzazione delle società e degli enti partecipati dal Comune di Terracina è stato approvato con decreto sindacale prot. 15768/int del 31.03.2015 e prontamente inviato alla Sez. Reg. Controllo della Corte dei Conti del Lazio.

Con decreto del Commissario Straordinario 05 aprile 2016 è stato approvato la relazione conclusiva in ordine al Piano di razionalizzazione di cui sopra.

Il Piano ha previsto, rispetto alle partecipazioni dell'Ente all'epoca in essere, le decisioni di seguito riepilogate:

1. Farmacia comunale X Sede s.r.l., con una quota del 51% - Alienazione della quota;
2. Ente d'Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4 - Acqualatina S.p.A. con una quota del 6,73% - mantenimento delle azioni.

La Relazione conclusiva al Piano di Razionalizzazione del 2015 è stata approvata con decreto del Commissario Straordinario del 05 aprile 2016.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Denominazione	Tipologia	Partecipazione del Comune di Terracina	AZIONI INTRAPRESE / DA INTRAPRENDERE
<b>Farmacia comunale X sede s.r.l.</b>	Società partecipata	51,00%	CESSIONE (alienata con atto notarile Rep.20199 del 22.03.2017)

<b>Acqualatina S.p.A. - per mezzo di partecipazione nell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4</b>	Società partecipata	6,73%	MANTENERE

Società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:  
TERRACINA AMBIENTE S.p.A. in fallimento dal 19/12/2011 P.Iva 02350380594

Oggetto statutario: Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

Percentuale (%) partecipazione Comune 51%

La società non è stata compresa nel perimetro di consolidamento in quanto azienda per la quale è stata avviata una procedura concorsuale e né può essere oggetto di azioni di razionalizzazione in quanto, proprio perché soggetta ad una procedura concorsuale, non risulta essere nella disponibilità dell'Ente.

Si precisa che, con la sentenza n. 136 del Tribunale ordinario di Latina del 19/12/2011 è stata dichiarata fallita la Società Terracina Ambiente S.p.A.

L'azienda Speciale "Terracina", costituita dall'Ente ai sensi dell'art. 113 del TUEL, non rientra nelle azioni di razionalizzazione in quanto non contemplata, a tal fine, dal T.U.S.P..

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

## **3. ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

In attuazione di quanto stabilito, questo Comune ha provveduto alla conclusione delle attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle per le quali è stata decisa la dismissione. Infatti, si è proceduto ad alienare la quota societaria pubblica del 51,00% della Farmacia Comunale X sede s.r.l., mediante sottoscrizione di specifico atto notarile Rep. n. 20199

raccolta 12294 del 22.03.2017, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 05 marzo 2014, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 88-XVI del 16 settembre 2014 e della Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 17 febbraio 2016 e n. 107 del 15 giugno 2016.

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

L'Ente intende mantenere, invece, la quota azionaria nella società Acqualatina spa per le medesime motivazioni riportate nella Deliberazione di ricognizione straordinaria effettuata con atto del Consiglio Comunale n. 78 del 28/09/2017. Si ricorda che l'A.T.O. n. 4 "Lazio Meridionale Latina" nasce il 4 luglio 1997 con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56, in cui si approvava lo schema definitivo della Convenzione di Cooperazione di cui alla lettera a) - 1° comma della L.R. 22/01/1996, n. 6 e con essa la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nel territorio al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

Il Comune di TERRACINA partecipa all'ATO n. 4 per una quota pari al 6,73%.

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato sono di proprietà degli enti locali in regime proprio del demanio pubblico, quindi inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

In particolare tale organizzazione deve garantire:

- A) gestione unitaria all'interno dell'Ato del S.I.I. sulla base del criterio di efficienza ed economicità e con il vincolo di reciproco impegno;
- B) livelli e standards di qualità di consumo omogenei nell'erogazione del servizio idrico;
- C) la protezione nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche ad uso idropotabile;
- D) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi della programmazione regionale e di bacino;
- E) l'unitarietà del regime tariffario nell'Ato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- F) la definizione e l'attuazione del programma degli investimenti per l'estensione, la razionalizzazione, e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.

L'Ambito Territoriale Ottimale n°4 del Lazio comprende quasi tutti i comuni della Provincia di Latina, ad eccezione di Campomele, 2 Comuni della Provincia di Roma, Anzio e Nettuno, e 4 della Provincia di Frosinone (Vallecorsa, Amaseno, Giuliano di Roma e Villa Santo Stefano), per una popolazione complessiva di 610.000 abitanti soggetta a un notevole incremento nel periodo estivo (fatta eccezione per le "gestioni esistenti" all'art. 10 della legge 05/01/1994, n. 36 dei comuni di Sezze e Sabaudia).

La Segreteria Tecnico Operativa ha funzione di svolgere funzione informativa e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati, nonché funzione di controllo generale sulla qualità del servizio idrico.

Il Gestore del S.I.I., per trent'anni a far data dal 2 agosto 2002, è ([www.acqualatina.it](http://www.acqualatina.it)) a prevalente capitale pubblico (51% detenuto dai comuni dell'ATO) con un socio privato di minoranza (49%) selezionato con gara europea.

Da qui ne deriva che il Comune di TERRACINA detiene una quota del Capitale Sociale di Acqualatina Spa pari al 6,73%.

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, è intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella ATO n.4 - Acqualatina S.p.A..